

# Cantiere

PERIODICO SEMESTRALE A CURA DEL **COMITATO PARITETICO TERRITORIALE** PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO

Editore, Direzione e Amministrazione:  
via al Piano 8, 22100 Como  
[www.cptcomo.org](http://www.cptcomo.org)

Direttore responsabile:  
**Romano De Palo**

Progetto grafico e impaginazione:  
[www.matteopaoloni.com](http://www.matteopaoloni.com)  
Stampa:  
**Tipografia Castelletti - Erba**

Autorizzazione Tribunale di Como  
n. 22/86 del 6-10-1986  
Poste Italiane S.p.A.  
Sped. in abb. post. 70% Como

Gli articoli contenuti in questa rivista sono stati redatti dal personale del C.P.T.



**INFO**  
Pagina E.S.P.E.  
10|



## LA RUBRICA

Questa volta parlano di...  
Demolizioni, ristrutturazione  
e rigenerazione edilizia  
2|



**LA BACHECA**  
Comitato Territoriale  
COVID-19  
9|



**REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19**

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

<b>OK</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
Lavarsi spesso le mani con acqua sapone coprire bocca e naso con un fazzoletto	Non toccare occhi, naso e bocca	Starnutire o tossire nel fazzoletto e nella parte del braccio o del polso	Stare dietro ad un fasciamento o nella parte del braccio o del polso	Parlare in luoghi con distanziamento di base di almeno 1 metro	Usare correttamente le mascherine

**I comportamenti sanitari a casa**

Cosa fare in caso di sintomi

<b>HOME</b>	<b>CALL DOCTOR 112</b>	<b>112</b>	<b>OK</b>
1. È obbligatorio rimanere a casa in presenza di febbre, con temperatura corporea di almeno 38,5° e altri sintomi influenzali.	2. In caso di sintomi influenzali, utili a migliorare per il ritorno a casa e stabilire il programma di lavoro.	3. In caso di emergenza, il numero di primo soccorso è il 112.	OK. Non prendere farmaci anti-febbrili o antibiotici, se non prescritti dal medico.

Costruiamo insieme nel cantiere una prevenzione efficace.

[cncpt](http://cncpt.it) [occe](http://occe.it) [cncpt](http://cncpt.it)

## NEWS

Novità del Decreto  
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
6|

**INFO**  
Informazioni  
sugli R.L.S.T.  
11|



LA RUBRICA

# Questa volta parliamo di...

## Demolizioni, ristrutturazione e rigenerazione edilizia



### A.T. TOPTAGLIO, da dove nasce?

A.T. TOPTAGLIO è un'azienda ambiziosa nata nel 1999 che negli anni si è fatta grande spazio dapprima nel mondo delle demolizioni per poi affermarsi in ambito di ristrutturazioni e refitting. I processi di crescita costante di cui ha saputo farsi oggetto hanno permesso all'azienda di affermarsi nel mercato edilizio senza perdere l'organizzazione familiare che la caratterizza.

È strutturata in due divisioni: DEMolitions 4.0, specializzata in demolizioni controllate di tutte le entità, e DEMbuilding 4.0, altamente qualificata in ambito di ristrutturazione e refitting industriale. Quello di A.T. TOPTAGLIO è un progetto che da subito si è dimostrato ambizioso, nel corso di pochi anni l'azienda si è affermata sul mercato diventando un vero

e proprio punto di riferimento nel settore edile.

### Com è cresciuta l'azienda negli anni?

Ci piace pensare che siano stati i piccoli interventi a renderci grandi. Ogni giorno veniamo contattati da clienti nuovi o consolidati per programmare piccoli interventi: tagli e carotaggi sono una delle nostre specializzazioni, quello da cui siamo partiti e quello che non vogliamo trascurare.

I piccoli interventi sono la spalla alla grossa demolizione, richiedono studi di fattibilità e organizzazione impeccabile: sono spesso interventi veloci e riuscire ad incastrarne più d'uno in una stessa giornata ci permette di soddisfare il maggior numero di clienti nel minor tempo possibile. Teniamo sempre presente una cosa: ricordarsi da dove si è partiti è fondamentale per continuare a crescere.

**Parte prima:** presentazione e campi di attività dell'azienda.

**Parte seconda:** sviluppo della tematica legata agli aspetti della sicurezza sul lavoro nei suoi vari aspetti *che verrà trattata nel prossimo numero*

Sono la precisione e la velocità d'intervento a contraddistinguere A.T. TOPTAGLIO nell'ambito di tagli e carotaggi: precisione e velocità che sono possibili principalmente grazie all'esperienza dei tecnici e delle tecnologie utilizzate.

### Oggi però il core business è cambiato?

Possiamo affermare che più che cambiato il core business si sia evoluto, se all'inizio della storia di A.T. TOPTAGLIO tagli e carotaggi rappresentavano l'attività principale oggi sono sì importanti ma raffigurano solo una piccola parte delle attività che svolgiamo.

Oggi DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO, il ramo d'azienda specializzato in demolizioni, con passione e dedizione offre ai propri clienti tutte le tipologie di demolizioni: demolizioni controllate, demolizioni speciali e demolizioni chirurgiche. Non solo, nel corso degli

anni DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO si è specializzata in strip out, refitting industriale, interventi speciali e svuotamento di edifici con particolare attenzione al mantenimento di facciate e pareti perimetrali. I tecnici e i progettisti si interfacciano giornalmente con demolizioni di interi fabbricati in modo chirurgico, preciso e sicuro.

### Per portare a termine questi interventi sono necessarie delle certificazioni?

La qualità degli interventi eseguiti è garantita oltre che dalla professionalità



del personale che lavora all'intero dell'azienda anche dal conseguimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 in ambito di qualità, sicurezza e ambiente. Non solo, l'azienda è in possesso dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici con un attestato SOA di IV classe che permette la partecipazione ad appalti che prevedono opere di demolizione per un massimo di 2, 5 milioni di euro.


Oltre alle certificazioni A.T. TOPTAGLIO s.r.l. è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le classi 9 e 10 che permettono di eseguire opere di bonifica e attribuiscono competenze in ambito di smaltimento dei rifiuti e tutela ambientale.

Un complesso insieme di norme e procedure che ci permette di portare

a termine ogni lavoro nel migliore dei modi prestando particolare attenzione alla tutela del territorio e dell'ambiente.

### Di che tipologie di demolizioni si occupa DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO?

Potremmo dire che DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO si occupa di qualsiasi tipologia di demolizione, ci piace pensare che per noi nessuna demolizione è impossibile e troviamo sempre il modo per portare a termine il lavoro mettendo in campo la miglior soluzione possibile.



### Demolizioni speciali


DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO interviene per demolire interi edifici o parte di essi in modo chirurgico, silenzioso, preciso e sicuro senza danneggiare le costruzioni adiacenti e senza arrecare disturbo ai residenti. Grazie allo studio delle condizioni dell'edificio e alla conseguente progettazione della demolizione DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO è in grado di intervenire in modo ottimale sulle strutture da demolire. Evitando così vibrazioni e rumori che potrebbero recare danno o disturbo tanto agli operatori coinvolti quanto a chi abita nelle zone interessate dai lavori. Le polveri che si creano nel corso della demolizione sono abbattute in loco, evitandone così la dispersione nell'ambiente e tutti i disagi a essa correlati.

### Demolizioni controllate

Le demolizioni controllate eseguite

da DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO puntano a garantire in ogni situazione silenziosità, sicurezza, precisione e assenza totale di vibrazioni e precisione.

Il team di DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO è in grado di garantire performance ottimale per tutte quelle opere di demolizione in cui è necessario lavorare con la massima attenzione o in ambienti sensibili. Già in fase progettuale vengono analizzate le diverse necessità e valutati attentamente tutti i macchinari, saranno coinvolti nell'intervento di



demolizione e il loro ruolo per il caso specifico, così da poter ottimizzare le prestazioni e i risultati ottenuti.

### Demolizioni robotizzate

Il futuro nel campo delle demolizioni. L'unico modo per ridurre i tempi d'intervento e lavorare in tutta sicurezza anche in condizioni non agevoli.

DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO può disporre per le proprie demolizioni di una gamma completa di robot di ultima generazione, sia elettrici che a motore termico, che permettono di eseguire demolizioni precise, in tempi ridotti e con maggiore sicurezza rispetto al passato. Non solo, grazie a questi mezzi è possibile intervenire in situazioni che fino a poco tempo fa rappresentavano un problema irrisolvibile.

Per DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO l'utilizzo di robot non è però sola

## Questa volta parliamo di...

questione di demolizioni speciali, ma una normale tipologia di intervento permette di garantire ai diversi committenti professionalità, precisione e sicurezza. Sia che si debba operare su coperture e solette, sia che l'intervento si sviluppi in piani interrati, all'interno di dighe o di altri manufatti sensibili. Non solo, grazie ai robot è possibile intervenire in tutte quelle situazioni in cui le tradizionali tecniche di demolizione si rivelano inadeguate o di difficile e lunga realizzazione.

### Idrodemolizioni

Getti d'acqua ad alta pressione ed elevata velocità; il fluido in combinazione alla pressione permette di rimuovere il cemento in modo molto più veloce e più preciso rispetto ai sistemi tradizionali e permette di fare una demolizione selettiva.

Gli esperti del team di DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO scelgono di utilizzare la tecnica dell'idrodemolizione in situazioni particolari poiché con l'utilizzo dell'acqua si evitano la dispersione di polveri e la creazione di vibrazioni, non si arreca alcun danno ai ferri dell'armatura e soprattutto si compie un lavoro di demolizione totalmente ecologico.

Dopo un intervento d'idrodemolizione la superficie che si ottiene ha un'adeguata asperità e molto aggrappante: ottima per l'applicazione di materiale di ripristino.

### Possiamo parlare dello svuotamento dei fabbricati con il mantenimento delle facciate?

Certamente, partiamo dal presupposto che svuotare i fabbricati

è fondamentale per iniziare una ristrutturazione: è il punto di partenza per un'opera di riciclo dello spazio e, riciclare lo spazio in questo particolare periodo storico è indubbiamente molto importante.

Rimozione completa di muri perimetrali, solai e pareti interne, con applicazione di strutture di rinforzo calcolate ad hoc, mantenendo le sole facciate degli edifici. La grande esperienza nelle demolizioni più complesse e l'attenzione a particolarità e singolarità strutturali, si concretizzano nelle attività di



svuotamento degli edifici: un'attività distintiva di DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO che è in grado di eseguire interventi chirurgici e mirati laddove nessuno riesce a procedere.

Quando si esegue questa particolare lavorazione è spesso necessario intervenire con opere di rinforzo e consolidamento degli stessi degli edifici e delle loro facciate, un intervento che viene eseguito dai tecnici di DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO offrendo così al committente un intervento completo, veloce e sicuro. Spesso, nel corso delle opere di demolizione e alla fine di queste, l'edificio viene dotato di una struttura che può essere tanto provvisoria quanto definitiva per consentire all'azienda che si farà carico della ricostruzione di intervenire rapidamente in modo sicuro e con facilità.

Un intervento che si rivela utile in molte occasioni e in particolare quando si procede allo svuotamento completo di un fabbricato, comprendendo pavimenti e strutture interne, ma si decide di non intervenire sulle facciate: una tipologia di demolizioni particolare, in cui DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO è specialista, usata ad esempio quando è necessario intervenire all'interno di centri storici o in edifici di pregio.

### CASE HISTORY

Entriamo nel vivo di uno dei nostri cantieri per vedere meglio di cosa ci occupiamo e come organizziamo i nostri interventi.

### Milano: demolizioni, bonifiche ed economia circolare

Un nuovo progetto, nuovi mezzi in azione e nuove esperienze per i nostri operatori, il tutto prestando estrema attenzione all'ambiente e all'economia circolare.

Ne parliamo con l'Ing. Alessandro Reggiori che per DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO si sta occupando del progetto di riqualificazione dell'ex area SANDVIK in via Varesina a Milano.

### Come definiresti l'intervento di via Varesina?

Lo definirei indubbiamente colossale. Sono i numeri i veri protagonisti di via Varesina: parliamo di oltre 50.000

metri cubi di demolizioni e bonifiche da MCA e FAV e 45.000 tonnellate di terreni scavati recuperati.

Questi sono solo i numeri che riguardano il sito, ai quali, per meglio comprendere l'entità dell'intervento, vanno aggiunte le persone e i mezzi. Ogni giorno transitano in via Varesina una media 25 addetti, 4 escavatori da demolizione, tra cui il nuovo escavatore VOLVO, oltre a un considerevole numero di muletti, autogrù e miniescavatori.



### DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO ha acquistato nuovi mezzi per questo progetto?

Sì, l'azienda ha acquistato nuove attrezzature sia per affrontare il progetto di via Varesina nel migliore dei modi e rispettando i tempi, sia per apportare importanti innovazioni

tecnologiche nei futuri cantieri. Oltre al nuovo escavatore VOLVO dotato di un braccio da 23 metri; DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO ha acquisito una pesa. Una specifica strumentazione atta a gestire le decine di bilici in uscita dal cantiere, un'attrezzatura che, con l'ausilio di sistemi cloud sperimentati ad hoc, consente il costante monitoraggio delle attività sia in sito sia da remoto.

### In via Varesina possiamo parlare di economia circolare?

Certo, in via Varesina dobbiamo



necessariamente parlare di economia circolare. Quello di via Varesina è un cantiere gestito con certificazione LEED ed è un esempio concreto dell'applicazione dei criteri produttivi finalizzati all'applicazione dei criteri di economia circolare.

Ogni materiale derivante dalle attività

di cantiere segue un corretto e preciso percorso finalizzato al suo recupero e riutilizzo.

### Un bel progetto insomma?

Sì, indubbiamente un gran bel progetto, certamente molto impegnativo ma al contempo stimolante. Per noi di DEMolitions 4.0 by TOPTAGLIO ogni progetto rappresenta una sfida da vincere e, anche questa volta, abbiamo vinto. La riqualificazione dell'ex area SANDVIK, per noi "via Varesina" riguarda un progetto completo di

refitting dell'intera area; Intatti, anche l'adiacente snodo ferroviario di Milano Certosa è al centro del progetto che vedrà importanti interventi. Siamo tutti in attesa di vedere l'innovativo polo "Certosa" dedicato al terziario.

## NEWS

# Novità del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Riportiamo alcuni articoli del D. L. N. 146 relativi alla sicurezza del lavoro.

Legenda: in colore **nero** il testo attuale ed in **rosso** le norme del Decreto Legge 146/2021, in **azzurro** il testo approvato con la conversione in Legge degli emendamenti al citato decreto.

## Articolo 19 – Obblighi del preposto

- In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  - sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; **sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.**
  - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione

di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifici durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;**
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

## Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. **Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale prevede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:**

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  - l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
- Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.
  - La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
    - della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
    - del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    - della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
  - L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. **L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.**
  - La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
  - I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
    - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
    - definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    - valutazione dei rischi;
    - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
  - Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.**
  - 7-bis.** La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole

edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

- 7-ter.** Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
  - principi giuridici comunitari e nazionali;
  - legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - valutazione dei rischi;
  - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  - aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
  - nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

- La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
- Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
- 14-bis.** In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

## Articolo 51 - Organismi paritetici

- A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
  - 1-bis.** Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie

sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

- Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 3-bis.** Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
- 3-ter.** Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
- Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
- Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
- Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
- Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
- Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
- 8-bis.** Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
- 8-bis.** Gli organismi paritetici comunicano, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
  - alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
  - ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  - al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
- 8-ter.** I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati

ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro

#### Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

- Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi:
  - sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
  - finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083(N) del Codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
  - sostegno delle attività degli organismi paritetici.
- Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:
  - da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore; le lettere b), c) e d) sono state soppresse dall'art. 31 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106.
  - Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, entro il 30 giugno 2022, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.
- In fase di prima attuazione il fondo è

alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

#### Articolo 55 – sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:
  - per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
  - che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.
- Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
  - nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
  - in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
  - per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
- È punito con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
- È punito con l'ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
  - Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    - con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
    - con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
    - con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
    - con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
- con l'arresto da due a quattro mesi o con

l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis);

- con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
  - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
  - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
  - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
  - on la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
  - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- 6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

#### Articolo 56 – Sanzioni per il Preposto

- Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
  - con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) ed f-bis);
  - con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Lo stralcio del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo coordinato con le modifiche apportate dall'art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 e successiva Legge di conversione) lo troverete sul nostro sito internet [www.cptcomo.org](http://www.cptcomo.org)

#### ■ TABELLA SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE NUOVO ALLEGATO I

Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1 Mancata valutazione del documento di valutazione dei rischi	€ 2500
2 Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione	€ 2500
3 Mancata formazione ed addestramento	€ 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	€ 3000
5 Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)	€ 2500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	€ 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezione contro il vuoto	€ 3000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	€ 3000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	€ 3000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	€ 3000
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	€ 3000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	€ 3000
12 bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possano comportare il rischio di esposizione all'amianto.	€ 3000

#### LA BACHECA

## Attività del C.P.T.

Per informazioni:  
3355433850 (De Palo)  
Per adesione:  
[info@especomo.it](mailto:info@especomo.it)

#### ■ COMITATO TERRITORIALE COVID-19

Si è costituito in provincia di Como ed è operativo il Comitato Territoriale secondo il punto 10 dell'allegato n. VII del DPCM aprile 2020 che, si ricorda ha la funzione di assistere le imprese nella verifica della corretta applicazione ed eventuale aggiornamento del protocollo. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/03/2022.

Il protocollo in essere non ha subito modifiche per quanto riguarda gli ambienti di lavoro nei cantieri edili (fino alla data della pubblicazione della rivista)

#### ■ N\* SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DAI TECNICI DEL C.P.T. DI COMO

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 N° 1408 con N° 563 prime visite con una percentuale approssimativa del 30 % relativa a interventi eseguiti con gli incentivi statali ecobonus, superbonus, e bonus facciate

I tecnici a disposizione sul territorio sono:

De Palo Romano 335 5433850  
Alberghini Alex 333 2234919  
Lucini Elisabetta 031 5001132 (attività di ufficio)

## Iniziative del Comitato



gratuito a disposizione tutti i giorni, in orari d'ufficio, per tutte le Imprese, i lavoratori e i privati cittadini per segnalazioni di cantieri o richieste di delucidazioni, quesiti relativi alla prevenzione infortuni.

“La sicurezza non è mai un'alternativa”



“Ama la vita. Lavora in sicurezza”

### L'adesivo utile

Questo adesivo viene distribuito nei cantieri nel corso delle visite e riporta il numero unico delle emergenze e il Numero Verde del Comitato Paritetico Antifortunistico Territoriale.



Tel. 031.5001132

[www.cptcomo.org](http://www.cptcomo.org) [info@cptcomo.org](mailto:info@cptcomo.org)

La riproduzione di testi, fotografie e disegni contenuti in questa pubblicazione è consentita purché venga citata la fonte



segui su facebook



espe como

**E.S.P.E. Ente Scuola Professionale Edile di Como** è un ente paritetico gestito da ANCE Como, Confartigianato Como, CNA Como e dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle costruzioni FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

E.S.P.E. offre servizi formativi per le imprese del settore delle costruzioni della provincia di Como, che vengono finanziati dalle imprese e dai lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

L'Ente fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria, formato da oltre 100 scuole edili e coordinato dal FORMEDIL nazionale

## CORSI **GRATUITI**

### PER OPERAI DI IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE DI COMO

FORMAZIONE LAVORATORI EX ART.37 D.LGS 81/08 - RISCHIO ALTO-ORE 16 AGG. FORMAZIONE EX ART. 37 RISCHIO ALTO-ORE 6	PREVENZIONE INCENDI-ORE 8  AGG. PREV. INCENDI 5 ORE	MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASF. PONTEGGI-ORE 32  AGG. MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASF. PONTEGGI-ORE 8
ADDETTO CONDUZIONE GRU A TORRE-ORE 16	PRIMO SOCCORSO-ORE 16 AGG. PRIMO SOCCORSO-ORE 6	ADDETTI UTILIZZO LINEE VITA- DPI ANTICADUTA-ORE 8  AGG. ADDETTI UTILIZZO LINEE VITA - DPI ANTIC. 4 ORE
ADDETTO CONDUZIONE ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE-ORE 16	FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER PREPOSTO EDILE-ORE 8  AGG. FORMAZIONE PER PREPOSTO EDILE-ORE 6	CORSO RLS-ORE 8  AGG. RLS-ORE 4

TUTTI GLI ALTRI CORSI SONO A PAGAMENTO CONSULTA IL NOSTRO SITO

[www.especomo.it](http://www.especomo.it)

ECCO ALCUNI DEI CORSI SPECIALISTICI A PAGAMENTO PER OPERAI CHE POTRAI FREQUENTARE

ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO - ORE 40 <u>CORSO A PAGAMENTO</u>	ADDETTO TRABATTELLO ORE 8 <u>CORSO A PAGAMENTO</u>	AGGIORNAMENTO ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO ORE 8 <u>CORSO A PAGAMENTO</u>
---	--	---

**E.S.P.E. ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE - Via al Piano 8 - 22100 como**  
[www.especomo.it](http://www.especomo.it) Tel. 031.5001132 Fax 031.525604 [segreteria@especomo.it](mailto:segreteria@especomo.it)



## Informazioni sugli R.L.S.T. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale della Provincia di Como

Via al Piano 8 • 22100 COMO Tel. 031 5877016 • Fax 031 5003271  
E-mail: [info@rlstcomo.it](mailto:info@rlstcomo.it) [www.rlstcomo.it](http://www.rlstcomo.it)

### REPORT ATTIVITÀ RLST EDILI COMO


Nel 2021 come RLST abbiamo protocollato **1419** documenti, con un **incremento dell'5,4 %** rispetto al 2020 (**1346** totali), complice la ripresa dei cantieri edili nel nostro territorio, a seguito di bonus e finanziamenti e nonostante, come nel 2020, per tutto l'anno siano mancate le materie prime e le

attrezzature (ponteggi) e si siano incrementati in modo significativo i prezzi delle stesse (in alcuni casi anche raddoppiati, ad esempio per il noleggio ponteggi). Di conseguenza nel 2021 abbiamo incrementato significativamente le visite nei cantieri; i **verbali di visita** infatti nel 2021 sono stati **494**, contro i **418** dello stesso periodo dello scorso anno (**+18,2%**), nel


quale vi era già stato un aumento consistente sul precedente (oltre il 60%).

Nel **2021** le **adesioni** di nuove imprese sono state **57 (44** nel 2020), frutto di una campagna di sensibilizzazione della nostra attività presso le imprese stesse. Continuiamo inoltre gli interventi come RLST ai **corsi di formazione per lavoratori edili** presso ESPE.

### ■ PROTOCOLLO RLST 2020/2021



### ■ VERBALI VISITE RLST 2020/2021



Gli RLST edili di Como:  
**Luca Fonsdituri 335 7497679**  
**Angelo Rusconi 339 4676142**  
**Carlo Lorini 331 6799715**

### PER AVVALERSI DELL'OPERATO DEGLI R.L.S.T. LE IMPRESE DEVONO "ADERIRE AL SERVIZIO" (GRATUITO)

Si ricorda che il datore di lavoro viene sanzionato se non consulta gli R.L.S.T. (in mancanza di R.L.S. interno) prima dell'accettazione del P.S.C. e se non mette a disposizione copia del P.S.C. e P.O.S. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

#### Carta intestata dell'Impresa MODULO DI COMUNICAZIONE APERTURA CANTIERE

da inviare via mail/fax

Spettabile R.L.S.T.  
Rappresentanti dei Lavoratori  
per la Sicurezza di Ambito Territoriale  
Via al Piano 8 - 22100 COMO  
Tel. 031 5877016 Fax 031 5003271

OGGETTO: Consultazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per cantiere di:

Via..... Comune.....

Coordinatore..... Tel. ....

La scrivente Impresa..... visto il D.Lgs. n. 81/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, in ordine a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 lettera n.

CONSULTA PREVENTIVAMENTE

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ordine al Piano di Sicurezza e di Coordinamento e al Piano Operativo di Sicurezza, nonché su eventuali proposte di modifica ed integrazioni avanzate dal sottoscritto al Coordinatore per l'esecuzione dell'opera, in assolvimento a quanto previsto dal citato Decreto.

Si precisa che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno .....

Distinti saluti.

Firma

## RIQUALIFICARE PER MIGLIORARE, RISPARMIARE, OTTIMIZZARE

Se un immobile è stato costruito molto tempo fa, è probabile che “consumi” molto. Ovvero, in termini di efficienza energetica, il rendimento non è ottimale e le spese lievitano. Ovviamente, la valutazione non può essere lasciata al buon senso, ma va fatta da un esperto, che probabilmente consiglierà di riqualificare la vecchia casa.

Ma cosa significa “riqualificare” un immobile dal punto di vista energetico?

Essenzialmente, migliorarne il comfort, contenere i consumi, ridurre le emissioni inquinanti e il relativo impatto sull'ambiente, utilizzare in modo razionale le risorse mediante fonti di energia rinnovabile, e ottimizzare la gestione dei servizi energetici.

La prima cosa da fare è una diagnosi energetica, cioè andare da un esperto del settore che, dopo un esame serio e completo, sappia valutare qual è il bilancio energetico dell'edificio e quali sono gli interventi di qualificazione tecnologica necessari, e in relazione a questi:

- quali sono le opportunità tecniche ed economiche di ciascun intervento
- quanto potranno migliorare le condizioni di comfort e sicurezza
- di quanto potranno essere ridotte le spese di gestione.

Un'azienda specializzata proporrà, oltre alla diagnosi, un progetto che comprende anche opportune garanzie sull'ottenimento dei risultati promessi.

Chiaramente alla fine sta a chi richiede l'intervento deciderne il livello, in quanto entrano in gioco aspetti economici e finanziari con i quali bisogna fare i conti; ma un grande aiuto, da qualche anno, lo danno gli incentivi statali: in base al tipo di intervento effettuato, buona parte dei costi sostenuti viene rimborsata dallo Stato in 10 anni sotto forma di credito fiscale.

Un altro aiuto, rilevante e spesso decisivo, lo possono fornire gli istituti di credito con l'offerta di finanziamenti particolarmente strutturati e a basso costo. La BCC di Cantù si è da tempo impegnata in questo campo: se già proponeva mutui che premiavano, con condizioni migliori, chi si impegnava a costruire in classe energetica elevata oppure a realizzare progetti che prevedessero l'utilizzo di fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), da qualche tempo mette a disposizione anche mutui per finanziare le spese di riqualificazione energetica degli immobili esistenti, a condizioni molto favorevoli, sia per quanto riguarda il tasso di interesse che la durata.

Saputo tutto questo, la scelta ideale è andare in una delle filiali della BCC di Cantù con la documentazione tecnica necessaria, e chiedere un'offerta di finanziamento chiara e personalizzata.



# ristrutturare

Mutui a condizioni agevolate per

# e riqualificare



Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

**Per un futuro più pulito.**

**Sede:** Cantù - Corso Unità d'Italia, 11 - Tel. 031.719.111 - Fax n 031.7377.800 - info@cracantu.it

**Le nostre filiali:** Brenna - Bulgarograsso - Cabiato - Cadorago - Cantù - sede - Cantù - Pianella - Cantù - Vighizzolo - Capiago Intimiano - Intimiano - Capiago Intimiano - Olmeda - Carimate - Carugo - Cermenate - Cernobbio - Como centro - Como - Albate - Cucciago - Figino Serenza - Fino Mornasco - Lomazzo - Lurate Caccivio - Mariano Comense - Mariano Comense - Perticato - Novedrate - Olgiate Comasco - Solbiate con Cagno - Sondrio - Vertemate con Minoprio - Villa Guardia

[www.cracantu.it](http://www.cracantu.it)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consultare i "fogli informativi" e/o il documento "Informazioni europee di base sul credito immobiliare offerto ai consumatori" disponibili nella sezione Trasparenza del sito [www.cracantu.it](http://www.cracantu.it) e presso tutti gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca.